



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 108 del 21/09/2011 -
Determinazione nr. 2245 del 21/09/2011

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 - Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. per l'attività di "riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo giornaliero massimo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006 n. 88 in attuazione della legge 15 dicembre 2004 n. 308, così come modificato dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243 e dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31) reca, nella parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera",
- il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184) apporta notevoli modifiche, tra l'altro, alla parte V del D.Lgs. 152/2006;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 alla parte V, come modificata dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, nel disciplinare le autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera, prevede che l'autorità competente proceda obbligatoriamente, entro cinque anni dall'entrata in vigore dello stesso, all'adozione di apposite autorizzazioni di carattere generale (art. 272 comma 2) per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi, e la periodicità dei controlli;
- il comma 2 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede, fra l'altro, che i valori limite di emissione e le prescrizioni siano stabiliti in conformità all'articolo 271 commi da 5 a 7. Pertanto, per gli impianti e le attività degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi, i valori limite di emissione e le prescrizioni, devono essere stabiliti sulla base delle migliori tecniche disponibili e di quanto disposto nelle normative regionali e nei piani e programmi di qualità dell'aria. Inoltre non devono essere meno restrittivi di quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- il comma 2 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. indica, fra l'altro, che l'autorizzazione generale stabilisce i requisiti generali della domanda di adesione e può prevedere, per gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni siano deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie autorizzate;
- il comma 3 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 128/2010, prevede, fra l'altro, che l'autorizzazione generale si applichi a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione e che l'autorità competente proceda, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dello stesso articolo;
- secondo quanto disposto dalla legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 recante "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" all'art. 3, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 24/06, sono di competenza delle Province, fra l'altro, le funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti, nonché dalle modifiche sostanziali e dai trasferimenti in altre località degli impianti ai sensi degli articoli 269, 270, 271, 272, e 275 del D.Lgs. 152/2006 (lettera c) e le funzioni relative all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera dei predetti impianti (lettera d);
- l'articolo 19 della legge regionale 27 novembre 2006 n. 24 specifica, tra l'altro, che il Servizio Qualità dell'aria attende agli adempimenti provinciali, in attuazione della legislazione in materia;

RILEVATO che l'attività di "riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo giornaliero massimo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg" è inclusa nell'elenco degli impianti ed attività in deroga di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

DATO ATTO che per tale categoria di impianti la Regione Friuli Venezia Giulia ha già adottato un'autorizzazione di carattere generale con Decreto del Direttore del Servizio Tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico e Ambientale n. ALP 10/3215-E/28/203 del 29 dicembre 2005 ai sensi del D.P.R. 203/88 e del D.P.R. 25 luglio 1991;

RITENUTO di dover adottare una nuova autorizzazione di carattere generale conforme a quanto previsto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 che modifica la parte V del D.Lgs. 152/06;

VISTO il decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 e s.m.i., il quale riporta in Allegato I, paragrafo 2, i prodotti vernicianti per attività di carrozzeria, usati ai fini di riparazione, manutenzione o decorazione dei veicoli stradali eseguite al di fuori del luogo di produzione e individua, in Allegato II, il contenuto massimo di composti organici volatili per i prodotti di cui all'Allegato I ammesso ai fini dell'immissione degli stessi sul mercato;

CONSIDERATO CHE:

- gli impianti e le attività esistenti di "riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo giornaliero massimo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg", che si sono avvalsi dell'autorizzazione generale di cui al Decreto del Direttore del Servizio Tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico e Ambientale n. ALP 10/3215-E/28/203 del 29 dicembre 2005, sono tenuti a presentare domanda di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale;
- le imprese che intendono avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale devono presentare alla Provincia una comunicazione redatta secondo il modulo "Attività in deroga - Domanda di adesione",

pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it>);

- le condizioni tecniche, il rispetto delle quali è presupposto indispensabile per l'adesione, da parte delle aziende, alle autorizzazioni di carattere generale in materia di emissioni in atmosfera (D.Lgs. 152/2006, art. 272, comma 2), risultano allegate al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;
- è opportuno che la richiesta di adesione sia contestualmente inviata al Comune sede dell'impianto, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 ed al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG competenti per territorio;
- alla stesura del presente provvedimento ha collaborato anche il Dipartimento provinciale dell'ARPA FVG fornendo il proprio supporto tecnico;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato

DETERMINA

di rilasciare, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, l'autorizzazione generale alle emissioni secondo i 12 articoli seguenti:

Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. La presente “autorizzazione di carattere generale” è rilasciata ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Possono presentare domanda di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale i gestori di stabilimenti in cui si esercisce l'attività di “riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo giornaliero massimo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg” ed in cui vengono effettuate esclusivamente attività per le quali l'autorità competente abbia emanato un'autorizzazione di carattere generale.
2. Sono autorizzati in via generale alle emissioni in atmosfera gli impianti e le attività di “riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo giornaliero massimo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg” che svolgono le seguenti fasi lavorative:
 - smontaggio autoveicoli o parti di essi
 - riparazione (battitura manuale)
 - sostituzione delle parti di carrozzeria danneggiate, anche mediante taglio a freddo o a caldo e saldatura
 - seppiatura e pulizia della lamiera
 - applicazione stucchi a spatola ed a spruzzo
 - carteggiatura manuale o a macchina
 - applicazione sigillanti
 - applicazione, appassimento ed essiccazione di prodotti vernicianti
 - applicazione di cere protettive per scatolati
 - applicazione di prodotti plastici e antirombo
 - finitura e lucidatura
 - tintometro
 - lavaggio attrezzi e recupero solventi

- prove di controllo dei gas di scarico degli autoveicoli.
- 3. Al fine di stabilire la soglia di utilizzo di 20 kg/giorno di prodotti vernicianti pronti all'uso, si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono nella relativa categoria presente nell'elenco di cui alla parte II dell'Allegato IV.
- 4. Le imprese che esercitano attività o che intendono installare, modificare o trasferire impianti di cui al precedente punto, con caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali diverse da quelle previste nella presente determinazione, devono presentare alla Provincia apposita domanda di autorizzazione seguendo le normali procedure previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- 5. Per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attività a cui l'autorizzazione generale non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.

Art. 2 – MODALITA' E TEMPI DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE

1. I gestori degli stabilimenti che intendono aderire alla presente autorizzazione generale (nuovo stabilimento, modifica sostanziale, trasferimento), presentano preventivamente istanza alla Provincia, utilizzando il modulo “Attività in deroga - Domanda di adesione” pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it>). Copia della domanda e della documentazione allegata deve essere trasmessa, a cura del gestore, al Comune di competenza, al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6.
2. I gestori di stabilimenti già in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88 o del D.Lgs. 152/06, possono presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale utilizzando il modulo “Attività in deroga - Domanda di adesione”, pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it>), allegando, se necessario, un progetto di adeguamento. Copia della domanda e della documentazione allegata deve essere trasmessa, a cura del gestore, al Comune di competenza, al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6.
3. I gestori degli stabilimenti già autorizzati alle emissioni in atmosfera in forza del Decreto del Direttore del Servizio Tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico e Ambientale n. ALP 10/3215-E/28/203 del 29 dicembre 2005, devono presentare domanda di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale **entro 60 (sessanta) giorni** dalla sua pubblicazione utilizzando esclusivamente il modulo “Attività in deroga - Domanda di adesione”, pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it>), allegando, se necessario, un progetto di adeguamento. Copia della domanda e della documentazione allegata deve essere trasmessa, a cura del gestore, al Comune di competenza, al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6.
4. L'adesione alla presente autorizzazione generale comporta:
 - per gli stabilimenti di cui al precedente punto 2, la verifica d'ufficio per l'eventuale revoca degli atti autorizzativi vigenti;
 - per gli stabilimenti di cui al precedente punto 3, la decadenza dell'adesione all'autorizzazione generale precedentemente adottata dalla Regione Friuli Venezia Giulia. L'adesione, purché presentata entro il termine, consente al gestore di continuare l'esercizio dell'attività nel rispetto del presente provvedimento, salvo l'eventuale necessità di adeguamento e sempre che l'Amministrazione Provinciale non neghi l'adesione. In caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini previsti, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni;

In entrambi in casi, il tempo di adeguamento alle prescrizioni ed ai requisiti previsti dal presente provvedimento e dai relativi allegati è di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione da parte dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 3 – CAUSE DI DINIEGO ALL'ADESIONE

La Provincia può negare l'adesione all'autorizzazione di carattere generale, nel caso in cui:

- a) la domanda di adesione non sia compilata in base al modulo "Attività in deroga - Domanda di adesione" pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it/>) in ogni sua parte;
- b) non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4;
- c) vi sia opposizione motivata del Comune o qualche altro ente;
- d) in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che ricadono in una particolare tutela ambientale;
- e) siano accertate sul singolo impianto condizioni di irregolarità;
- f) nello stabilimento non vengano svolte esclusivamente attività per le quali l'autorità competente abbia emanato autorizzazioni di carattere generale.

Art. 4 – OBBLIGHI

È fatto obbligo ai gestori degli stabilimenti che aderiscono alla presente autorizzazione generale di osservare le seguenti prescrizioni:

- a) nel caso di installazione di un nuovo stabilimento, trasferimento o modifica sostanziale i gestori devono:
 - installare e avviare gli impianti solamente dopo quarantacinque (45) giorni dalla data di ricevimento da parte della Provincia della richiesta di adesione all'autorizzazione di carattere generale. Entro tale termine, la Provincia può negare al soggetto richiedente l'adesione all'autorizzazione di carattere generale;
 - mettere a regime gli impianti entro novanta (90) giorni dalla data della messa in esercizio;
 - qualora le date di messa in esercizio e/o di messa a regime indicate dalla società nella domanda di adesione alla presente autorizzazione non venissero rispettate, comunicarlo tempestivamente alla Provincia di Pordenone e al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG;
 - entro il tempo massimo di 45 giorni dalla data di messa a regime, effettuare le misure analitiche delle emissioni almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi) e inviarne copia alla Provincia di Pordenone e al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG;
- b) nel caso di impianti già autorizzati alle emissioni in atmosfera in forza del Decreto del Direttore del Servizio Tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico e Ambientale n. ALP 10/3215-E/28/203 del 29 dicembre 2005 o del D.P.R. n. 203/88 o del D.Lgs. 152/06, essi si ritengono autorizzati ai sensi della presente autorizzazione generale se dopo quarantacinque (45) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di adesione, la Provincia non ha negato la stessa. I gestori di detti impianti devono, entro novanta (90) giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione da parte dell'Amministrazione Provinciale o entro centoventi (120) giorni in caso di adeguamento degli impianti, effettuare le misure analitiche delle emissioni (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi) e inviarne copia alla Provincia di Pordenone e al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG (possono essere utilizzate le analisi di autocontrollo eventualmente già effettuate fino a dodici (12) mesi prima della data di presentazione della domanda purché l'impianto non abbia subito modifiche sostanziali a seguito di un eventuale adeguamento);
- c) le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con

- frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;
- d) la società deve dimostrare, qualora richiesto dagli organi di controllo, l'avvenuta manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di trattamento delle emissioni attraverso la compilazione di un registro delle manutenzioni (uno schema indicativo del registro può essere reperito all'appendice 2 – allegato VI – parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) oppure fornendo altra documentazione, tenuta a disposizione presso l'impianto, che attesti gli avvenuti interventi di manutenzione;
 - e) la società, entro il 30 aprile di ogni anno, deve compilare la parte II dell'allegato 2 con i dati relativi all'anno precedente e con le modalità ivi descritte, conservandola presso l'azienda a disposizione degli organi di controllo;
 - f) qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
 - g) gli allegati 1 e 2 con i loro contenuti sono da considerarsi parte integrante dei suddetti obblighi.

Art. 5 – ESCLUSIONI

Non è possibile avvalersi dell'autorizzazione generale, ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 e/o 275 del D.Lgs. 152/06 in procedura ordinaria:

1. in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
2. nel caso siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;
3. nel caso in cui gli impianti e le attività siano, per soglia di consumo di solvente, soggetti alla disciplina di cui all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 relativo alla emissione di composti organici volatili;
4. qualora, anche a seguito della conferma di adesione all'autorizzazione generale da parte dell'autorità competente, la società intenda installare nuovi impianti sottoposti al regime autorizzatorio ordinario.

Art. 6 – COMUNICAZIONI A SEGUITO DI MODIFICHE

1. Deve essere comunicata, altresì, a questa Provincia ed al Comune di competenza:
 - a) ogni eventuale variazione relativa alla modifica dei dati del gestore o della ragione sociale della ditta interessata;
 - b) l'eventuale dismissione dell'impianto, la quale comporterà la decadenza dell'autorizzazione in essere.
2. Deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ogni eventuale modifica non sostanziale che il gestore dell'impianto o dell'attività intenda realizzare. Nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica.
3. In caso di subentro nella gestione dell'impianto o delle attività da parte di soggetti terzi, il gestore subentrante dovrà presentare, preventivamente al subentro, una nuova domanda di adesione alla presente autorizzazione, utilizzando il modulo "A.G. Domanda di adesione per il subentro" pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it>) da inviarsi per conoscenza anche al Comune ove ha sede l'impianto o l'attività. Il gestore subentrante potrà continuare, nel rispetto della presente autorizzazione di carattere generale, l'esercizio dell'impianto o delle attività purchè l'impianto o le attività rimangano invariati. Dalla data di presentazione della nuova domanda di adesione, l'autorizzazione

generale si considera decaduta per il gestore cedente.

Art. 7 – PERIODO DI VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE E RINNOVO

1. La presente autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo, il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti.
2. L'autorità competente procede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
3. Resta ferma la possibilità da parte della Provincia di Pordenone di modificare, sospendere o revocare la presente autorizzazione nei casi previsti dalla normativa vigente e/o in ottemperanza a disposizioni normative di eventuale futura emanazione.

Art. 8 – CONTROLLI

1. E' facoltà dell'Amministrazione Provinciale di richiedere in qualsiasi momento ai singoli gestori aderenti tutte le informazioni, la documentazione integrativa e gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari.
2. E', altresì, facoltà dell'Amministrazione Provinciale verificare in qualunque momento il rispetto dei requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale. Conseguentemente è facoltà dell'Amministrazione stessa negare l'adesione nel caso in cui tali requisiti non sussistano o revocarla qualora i requisiti vengano a modificarsi.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni della presente autorizzazione comporterà l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 278 e delle sanzioni di cui all' art. 279 della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 9 – RINVIO NORMATIVO

1. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si richiamano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di emissioni in atmosfera.
2. I contenuti del presente provvedimento e dei relativi allegati potranno essere modificati a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito dell'adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
3. L'adesione ad un'autorizzazione di carattere generale non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista e che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.

Art. 10 – ALLEGATI

Alla presente autorizzazione sono allegati, quali parti integranti della stessa:

- allegato 1: Requisiti tecnici e prescrizioni per l'adesione all'autorizzazione generale
- allegato 2: Parte I - Dati tecnici
Parte II - Qualità e quantità materie prime utilizzate.

Art. 11 – DIFFUSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

La presente autorizzazione di carattere generale viene pubblicata sul sito Internet della Provincia di Pordenone (<http://www.provincia.pordenone.it>). Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA, al Dipartimento di prevenzione dell'A.S.S. n. 6, alle Associazioni degli imprenditori operanti sul territorio provinciale ed alla Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

Art. 12 – RICORSI

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di giorni 60 e giorni 120 dalla sua pubblicazione.

Pordenone, lì 21/09/2011

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

ALLEGATO 1

REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI PER L'ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE GENERALE RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI “RIPARAZIONE E VERNICIATURA DI CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI, MEZZI E MACCHINE AGRICOLE CON UTILIZZO DI IMPIANTI A CICLO APERTO E UTILIZZO MASSIMO COMPLESSIVO GIORNALIERO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 20 KG”.

1 – Generalità

1.1 - Fasi della lavorazione

Gli impianti che svolgono le attività di “riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo massimo complessivo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg” sono autorizzati a svolgere le seguenti fasi lavorative:

- smontaggio autoveicoli o parti di essi
- riparazione (battitura manuale)
- sostituzione delle parti di carrozzeria danneggiate, anche mediante taglio a freddo o a caldo e saldatura
- seppiatura e pulizia della lamiera
- applicazione stucchi a spatola ed a spruzzo
- carteggiatura manuale o a macchina
- applicazione sigillanti
- applicazione, appassimento ed essiccazione di prodotti vernicianti
- applicazione di cere protettive per scatolati
- applicazione di prodotti plastici e antirombo
- finitura e lucidatura
- tintometro
- lavaggio attrezzi e recupero solventi
- prove di controllo dei gas di scarico degli autoveicoli.

1.2 – Emissioni trascurabili

Sono considerate trascurabili, e quindi non soggette ad autorizzazione, le emissioni in atmosfera derivanti dalle fasi di:

- smontaggio autoveicoli o parti di essi
- riparazione (battitura manuale)
- sostituzione delle parti di carrozzeria danneggiate, anche mediante taglio a freddo
- seppiatura e pulizia della lamiera
- applicazione stucchi a spatola
- carteggiatura manuale
- applicazione sigillanti
- applicazione di cere protettive per scatolati
- applicazione di prodotti plastici e antirombo
- finitura e lucidatura
- tintometro
- lavaggio attrezzi e recupero solventi
- prove di controllo dei gas di scarico degli autoveicoli.

Gli impianti termici (industriali o misti) con potenzialità inferiore ai valori soglia di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sono sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte I dell'Allegato IV della Parte V del medesimo Decreto Legislativo.

2 - Qualità e quantità delle materie prime utilizzate

L'adesione all'autorizzazione generale comporta il fatto che il quantitativo massimo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superi 20 kg/giorno e il solvente contenuto nei prodotti utilizzati sia complessivamente uguale o inferiore a 0,5 tonnellate/anno.

Le materie prime che possono essere utilizzate nelle operazioni di cui al paragrafo 1.1 sono:

- a) prodotti vernicianti pronti all'uso (prodotti vernicianti, diluenti, catalizzatori...)
- b) stucchi
- c) materiale di saldatura
- d) materiali per la pulizia delle attrezzature.

I prodotti vernicianti e diluenti utilizzati devono essere conformi, per il contenuto di solventi organici volatili, ai valori limite del D.Lgs. 27 marzo 2006 n. 161 e s.m.i. della seguente tabella:

Prodotto	Funzione	Valore limite espresso in g/l di prodotto pronto all'uso*
Prodotti preparatori di pulizia	Prodotti preparatori	850
	Predetergenti	200
Stucchi/mastici	Tutte	250
Primer	Surfacer/filler e primer universali per metalli	540
	Wash primer	780
Finiture	Tutte	420
Finiture speciali	Tutte	840

* ai fini della valutazione della conformità del prodotto ai valori limite, il volume è determinato previa detrazione del contenuto di acqua del prodotto. Tale detrazione non si applica ai prodotti di cui prodotti preparatori e ai predetergenti.

La società, entro il 30 aprile di ogni anno, deve compilare la parte II dell'allegato 2 con i dati relativi all'anno precedente e con le modalità ivi descritte, conservandola presso l'azienda a disposizione degli organi di controllo.

3 - Prescrizioni relative all'installazione ed all'esercizio degli impianti

3.1 - Sistemi di captazione e abbattimento previsti

Le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione di prodotti vernicianti, compresi gli stucchi applicati a spruzzo, anche se riferiti a ritocchi, devono essere presidiate da idoneo sistema di aspirazione localizzato (preferibilmente tunnel, cabine di verniciatura,...), e le emissioni devono essere captate e convogliate all'esterno dell'ambiente di lavoro.

Gli effluenti provenienti dalle fasi lavorative sopra indicate devono essere trattati con:

- abbattimento del materiale particellare (particolato residuo) tramite sistemi di depolverazione a secco o ad umido con rendimento di filtrazione non inferiore al 90%;
- successivo stadio di adsorbimento delle sostanze organiche volatili con filtro a carboni attivi.

Lo stadio di adsorbimento a carboni attivi può essere omesso se viene dimostrato, con il controllo analitico iniziale, il rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera al camino indicati nel paragrafo 3.2.

Il carbone attivo, se utilizzato, deve essere sostituito con cadenza relazionata al tipo di carbone e al tipo di solventi organici presenti nei prodotti vernicianti utilizzati.

La miscelazione dei prodotti vernicianti deve essere eseguita all'interno di un locale o cabina dotato di impianto di aspirazione o comunque in prossimità degli impianti di aspirazione utilizzati per l'applicazione dei prodotti vernicianti. Si consiglia, inoltre, di effettuare anche la pulizia delle attrezzature in presenza di aspirazione per ridurre al minimo le emissioni diffuse di COV che da questa si possono originare e salvaguardare quindi la salubrità nei luoghi di lavoro.

Le cabine di verniciatura degli impianti nuovi devono essere predisposte per l'eventuale utilizzo dei filtri a carboni attivi.

Le emissioni derivanti dalle fasi di carteggiatura a macchina, taglio termico e saldatura devono essere captate e convogliate all'esterno dell'ambiente di lavoro previo trattamento mediante sistemi di abbattimento del particolato con efficienza non inferiore al 90%.

3.2 - Limiti di emissione

L'esercizio, la manutenzione dell'impianto e la sostituzione dei filtri devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati:

PROVENIENZA	INQUINANTE	VALORE LIMITE (mg/Nm ³)
Fasi di applicazione di prodotti vernicianti e di stucchi	Polveri totali	3
Fasi di applicazione di prodotti vernicianti e applicazione di stucchi a spruzzo, appassimento ed essiccazione	Carbonio Organico Totale (C.O.T.)	50
Fase di carteggiatura a macchina	Polveri totali	10
Fase di taglio a caldo e saldatura	Polveri totali Olii (come nebbie oleose)	5 5

3.3 – Manutenzione degli impianti e dei sistemi di abbattimento delle emissioni

Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.

La società deve dimostrare, qualora richiesto dagli organi di controllo, l'avvenuta manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di trattamento delle emissioni attraverso la compilazione di un registro delle manutenzioni (uno schema indicativo del registro può essere reperito all'appendice 2 – allegato VI – parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) o fornendo altra documentazione, da tenere a disposizione presso l'azienda, attestante gli avvenuti interventi di manutenzione.

4 - Prescrizioni relative ai condotti di scarico e modalità di effettuazione dei controlli

4.1 – Punti di prelievo e caratteristiche dei condotti

Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:

- il posizionamento delle prese di campionamento;

- l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva, lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

4.2 - Modalità di effettuazione dei controlli

I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Norma UNI EN 13649:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente
Norma UNI EN 13526:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma
M.U. 759:87	Ambienti di lavoro - Determinazione delle nebbie d'olio nell'aria - Metodo spettrometrico all'infrarosso

I metodi di analisi prescritti per gli impianti nuovi restano validi fino all'emanazione del decreto che aggiornerà l'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06.

La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione deve essere eseguita secondo i criteri riportati in allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi quando le concentrazioni, calcolate come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferiti ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni più gravose, rispettano i limiti imposti nel presente provvedimento.

4.3 - Periodicità dei controlli

La società deve effettuare il rilevamento delle emissioni in atmosfera per la determinazione di tutti i parametri previsti dal paragrafo 3.2 con le seguenti modalità:

- nel caso di installazione di un nuovo stabilimento, trasferimento o modifica sostanziale, entro il tempo massimo di 45 giorni dalla data di messa a regime, dovrà effettuare le misure analitiche delle emissioni almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi) e inviare copia dei certificati analitici alla Provincia di Pordenone e al Dipartimento di Pordenone dell'ARPA FVG;
- in caso di impianti esistenti (già autorizzati alle emissioni in atmosfera in forza del Decreto del Direttore del Servizio Tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico e Ambientale n. ALP 10/3215-E/28/203 del 29 dicembre 2005 o del D.P.R. 203/88 o del D.Lgs. 152/06), entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione da parte dell'Amministrazione Provinciale o entro 120 giorni in caso di adeguamento degli impianti, dovrà effettuare le misure analitiche delle emissioni (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi) e inviarne copia alla Provincia di Pordenone e al Dipartimento di Pordenone dell'ARPA FVG (possono essere utilizzate le analisi di autocontrollo già eventualmente effettuate fino a 12 mesi prima dalla data di presentazione della

domanda purché l'impianto non abbia subito modifiche sostanziali a seguito di un eventuale adeguamento e purché siano state campionate le sostanze di cui al paragrafo 3.2).

Tutte le eventuali rilevazioni analitiche di cui sopra dovranno essere effettuate nelle condizioni più gravose di utilizzo dell'impianto.

Successivamente al rilevamento delle emissioni di cui sopra, le aziende non dovranno eseguire controlli analitici periodici.

ALLEGATO 2 –PARTE I

DATI TECNICI DA FORNIRE PER L'ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE GENERALE RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI “RIPARAZIONE E VERNICIATURA DI CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI, MEZZI E MACCHINE AGRICOLE CON UTILIZZO DI IMPIANTI A CICLO APERTO E UTILIZZO MASSIMO COMPLESSIVO GIORNALIERO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 20 KG”.

Breve descrizione del complessivo ciclo produttivo all'interno del quale gli impianti per cui si richiede l'adesione all'autorizzazione generale sono inseriti:

Breve descrizione delle attività e degli impianti per cui viene richiesta l'adesione all'autorizzazione generale (fasi di lavorazione: riparazione, eventuale taglio e saldatura, carteggiatura, applicazione stucchi, verniciatura e essiccazione, tipologia di impianti utilizzati) indicando le sigle del punto di emissione:

Si compilino le seguenti tabelle.

Tab. 1: Descrizione delle caratteristiche dei camini

Punto emissione n.	Impianti collegati al punto di emissione	Portata del camino (Nm ³ /h a 0°C e 0,101 Mpa)	Temperatura di emissione (° C)	Durata emissione (h/giorno)	Altezza dal suolo (m)	Diametro o lati sezione del condotto di emissione (m o m x m)	Direzione di uscita del condotto

Tab. 2: Descrizione delle caratteristiche dei sistemi di abbattimento

Scheda tecnica sistema di abbattimento a secco per polveri	
IMPIANTO o ATTIVITA':	
PUNTO DI EMISSIONE n.:	
<i>Sistema di abbattimento</i>	
<i>PARAMETRI</i>	<i>DATI PROGETTUALI</i>
Tipo di tessuto	
Metodo di pulizia	
Superficie filtrante totale (m ²)	
Velocità di filtrazione in m/s	
Perdita di carico (M Pa)	
Efficienza captazione %	
Sostituzione filtri (ore/funzionamento)	

Le caselle devono essere tutte compilate per ogni singola voce in tabella e per ogni impianto di abbattimento al servizio dei punti di emissione.

Scheda tecnica sistema di abbattimento a umido per polveri	
IMPIANTO o ATTIVITA':	
PUNTO DI EMISSIONE n.:	
<i>Sistema di abbattimento</i>	
<i>PARAMETRI</i>	<i>DATI PROGETTUALI</i>
Portata massima (Nm ³ /h)	
Tipo di liquido usato	
Portata di liquido (m ³ /s)	
Pressione del liquido (M Pa)	
Velocità attraversamento effluente gassoso (m/s)	

Le caselle devono essere tutte compilate per ogni singola voce in tabella e per ogni impianto di abbattimento al servizio dei punti di emissione.

Scheda tecnica per carboni attivi	
IMPIANTO o ATTIVITA':	
PUNTO DI EMISSIONE n.:	
<i>Sistema di abbattimento</i>	
<i>PARAMETRI</i>	<i>DATI PROGETTUALI</i>
Portata massima (Nm ³ /h)	
Velocità attraversamento effluente gassoso (m/s)	
Peso carbone attivo (kg)	
Superficie specifica (m ² /g)	
Frequenza di sostituzione dei carboni	
Efficienza captazione (%)	

Le caselle devono essere tutte compilate per ogni singola voce in tabella e per ogni impianto di abbattimento al servizio dei punti di emissione.

ALLEGRO

alla presente la seguente documentazione tecnica/amministrativa:

- planimetria generale dello stabilimento in scala 1:100 o 1:200 in cui indicare le aree occupate da ciascun impianto, dalle singole linee produttive schematizzate in macchinari presenti e/o elementi caratterizzanti ogni fase lavorativa, gli impianti tecnologici e di abbattimento con i relativi collegamenti alle fasi lavorative e l'indicazione dei punti di emissione numerati progressivamente;
- carta tecnica Regionale o cartografia equivalente - in scala 1:5000 o 1:10000 – con individuazione dell'attività;
- stralcio del P.R.G. Comunale con localizzazione della ditta sul territorio e con indicazione della destinazione urbanistica della zona;
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione alla Camera di Commercio (Modulo 1);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione "antimafia" (Modulo 2).

(luogo e data)

In Fede

Il Gestore
(timbro della ditta e firma)

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs.30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personale), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti coinvolti nell'ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall'art.7 del Codice medesimo.

ALLEGATO 2 – PARTE II

QUALITÀ E QUANTITÀ MATERIE PRIME UTILIZZATE

Entro il 30 aprile di ogni anno devono essere compilate la successive tabelle 3 e 4 con i dati relativi all'anno precedente e devono essere conservate presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo.

Nella prima compilazione della presente parte II dell'allegato 2, relativamente agli impianti nuovi o alle modifiche sostanziali, deve essere riportato il quantitativo di materie prime utilizzate per il periodo compreso tra la data di messa a regime e la fine dell'anno solare.

1. Il consumo annuo delle materie prime deve essere registrato secondo il modello della **Tabella 3**.

Tabella 3: consumo annuo di prodotti

Periodo di riferimento: dal 01/01/_____ al 31/12/_____

Tipologia prodotto (si elencano alcuni esempi)	Quantità annua utilizzata (Kg/anno)	Solvente contenuto nei prodotti utilizzati (Kg/a)	COV (g/l)	Materia solida contenuta (Kg/a)
Prodotti preparatori				
Predetergenti				
Stucchi/mastici				
Primer surfacer / filler				
Primer universali per metalli				
Wash primer				
Finiture				
Finiture speciali				
Diluenti				
Prodotti di pulizia (attrezzature)				
Altro (specificare)				
TOTALE				

2. L'operatività degli impianti (giorni/anno) deve essere registrata secondo il modello della **Tabella 4**.

Tabella 4: operatività annua degli impianti

Punto emissione n.	Attività collegate al punto di emissione (Verniciatura, essiccazione)	Durata emissione (giorni/anno)

Note:

1. Devono essere registrati i prodotti contenenti solventi organici acquistati ed effettivamente utilizzati nel

periodo di riferimento. La quantità di solvente che eventualmente viene recuperata e reimpressa nel ciclo produttivo, anche solo per il lavaggio delle attrezzature, non può essere sottratta dal totale annuo di solvente utilizzato.

2. Il consumo annuo di solvente va calcolato in base al funzionamento normale di esercizio dell'impianto e alla potenzialità di prodotto prevista a livello di progetto.
3. Si ricorda che i consumi medi giornalieri di prodotti vernicianti pronti all'uso devono essere deducibili dalle relative fatture di acquisto e/o dalle schede dei movimenti di magazzino, conservate a cura del responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo. Le schede di sicurezza dei prodotti vernicianti utilizzati e delle materie prime ausiliarie devono ugualmente essere conservate a cura del responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo.

DOMANDA DI ADESIONE

MARCA DA
BOLLO
Secondo il valore
vigente
14,62 euro

(solo nella copia
alla provincia)

Spett.le Provincia di Pordenone
Settore Ecologia
Servizio Qualità dell'aria
Piazzale San Giorgio n. 12
33170 PORDENONE

e p.c.

Al Signor Sindaco
Comune di _____

Al Signor Direttore
A.R.P.A FVG
Dipartimento provinciale di Pordenone
Via delle Acque n. 28
33170 PORDENONE

All'Azienda per i Servizi Sanitari
Dipartimento di Prevenzione
Via della Vecchia Ceramica n. 1
33170 PORDENONE

OGGETTO:	DOMANDA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE N. 2245 DEL 21.09.2011 ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152
-----------------	---

ATTIVITA' IN DEROGA	Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo giornaliero massimo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg.
----------------------------	---

Il/La sottoscritto/a _____

nato a _____ il _____

residente in _____ Provincia di _____

Via _____ n. _____ C.A.P. _____

in qualità di gestore dell'impianto/attività della ditta/società _____

ragione sociale: s.a.s – s.n.c – s.p.a. - s.r.l. -altro (specificare) _____

di cui lo stesso risulta titolare legale rappresentante altro _____

con sede legale in Comune di _____ Provincia di _____

Via _____ n. _____ CAP _____

n. tel. (sede legale) _____ n. fax (sede legale) _____

n. tel. (sede produttiva) _____ n. fax (sede produttiva) _____

e-mail _____ http:// _____

Codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

esercente l'attività di _____

Codice ISTAT _____

numero di addetti _____

referente interno all'azienda _____ n. tel. _____

eventuale altro referente (consulente) _____ n. tel. _____

(se si intende delegare ad un consulente la gestione della pratica, indicarne il nominativo e compilare la delega al consulente, specificando le competenze affidategli. Eventuali modifiche o revoche devono essere tempestivamente comunicate in forma scritta)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

CHIEDE DI ADERIRE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE PER:

continuare ad esercire l'attività di _____ (*)

in Comune di _____

Via _____ n. _____

CAP _____

in quanto attività esistente già autorizzata:

ai sensi dell'ex D.P.R. 203/1988

ai sensi del D.Lgs. 152/2006

con autorizzazione di carattere generale emanata dalla Regione Friuli Venezia Giulia

(*) Riportare il nome dell'attività per cui si richiede di aderire all'autorizzazione generale

installazione di un nuovo stabilimento/attività (art.269 comma 2)

in Comune di _____

Via _____ n. _____

CAP _____

trasferimento di stabilimento/attività (art.269 comma 2)

già autorizzato con atto n. _____ dd ____/____/____

dal Comune di _____

Via _____ n. _____

al Comune di _____

Via _____ n. _____

CAP _____

modifica sostanziale di stabilimento/attività (art.269 comma 8)

già autorizzato con atto n. _____ dd ____/____/____

in Comune di _____

Via _____ n. _____

A tal fine

DICHIARA

✓che l'impianto possiede i requisiti necessari e riportati nell'autorizzazione generale;

✓**di utilizzare esclusivamente prodotti per carrozzeria conformi, in merito al contenuto massimo di Composti Organici Volatili, a quanto previsto dal D.Lgs. 27.03.2006 n. 161 e s.m.i.;**

✓che la messa in esercizio degli impianti avverrà decorsi 45 giorni dalla presente comunicazione e presumibilmente in data _____ (solo per impianti nuovi), fatto salvo un formale e motivato provvedimento di diniego dell'adesione da parte della Provincia di Pordenone;

✓che la messa a regime degli impianti avverrà presumibilmente in data _____

✓di impegnarsi a rispettare le prescrizioni e i requisiti, ivi compresi quelli indicati nell'articolo intitolato "Rinvio Normativo", previsti dall'autorizzazione a carattere generale di cui in oggetto;

DICHIARA INOLTRE CHE

lo stabilimento, per l'attività di _____, è già in possesso (**):

✓dell'autorizzazione ordinaria n. _____ dd ____/____/____

✓dell'autorizzazione generale n. _____ dd ____/____/____

(**) **Riportare tutte le autorizzazioni ordinarie e/o generali di cui la Ditta è già in possesso**

ALLEGA

alla presente la documentazione tecnica/amministrativa di cui all'allegato 2 della domanda in oggetto.

(luogo e data)

In Fede

Il Gestore
(timbro della ditta e firma)

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personale), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti coinvolti nell'ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall'art.7 del Codice medesimo.

(luogo e data)

In Fede

Il Gestore
(timbro della ditta e firma)